



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 2 aprile 2020

Breve riepilogo delle misure in materia di lavoro del CURA ITALIA

Una rapida carrellata delle misure sul lavoro del DL 18/2020.

01 Trattamenti di integrazione salariale

Estese a tutto il territorio nazionale delle misure speciali.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO L'art. 19 riconosce ai datori di lavoro, che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Coronavirus di richiedere con causale **emergenza COVID-19** per un **massimo di 9 settimane** e per periodo decorrenti dal **23 febbraio al 31 agosto 2020**, con una serie di facilitazioni.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo **l'elenco dei lavoratori beneficiari**; non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto degli ordinari limiti, i periodi peraltro sono neutralizzati nel caso di successive richieste, non occorre il requisito dell'attività di 90 giorni dei lavoratori.

Per **l'assegno ordinario** valgono le stesse facilitazioni.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA L'art. 22 demanda alle regioni e alle Province autonome la possibilità di riconoscere trattamenti CIG in deroga ai datori di lavoro del settore privato non ricadenti nella precedente fattispecie. Ai beneficiari sarà riconosciuto **il trattamento d'integrazione salariale**, la **contribuzione figurativa** e i **relativi oneri accessori (ANF)**. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, anche in via telematica. Il periodo è il medesimo visto sopra e spetta per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020. In questo caso è previsto solo il **pagamento diretto**.

02. Indennità per lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti

Gli artt. **27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020** riconoscono un'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini fiscali, alle seguenti categorie di soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

03. Termine presentazione domande di disoccupazione e proroga termini decadenziali e prescrizione

L'art. **32** prevede la proroga all'1.6.2020 del termine di presentazione della domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019.

Allo stesso tempo, l'art. **33**, stabilisce l'ampliamento **da 68 a 128 giorni** del termine di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Sono infine ampliati di 60 giorni i termini per:

- la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità;
- la comunicazione del reddito annuo previsto in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo.

L'art. **34** dispone che, a decorrere dal **23.2.2020 e fino all'1.6.2020**, è sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

04. Misure di condizionalità sospese

L'art. **40** dispone la sospensione per 2 mesi degli obblighi connessi alla percezione del

reddito di cittadinanza, della NASPI, della DIS-COLL, della cassa integrazione. Disposti anche gli obblighi relativi all'assunzione obbligatoria dei disabili per due mesi, come le procedure di avviamento a selezione e delle convocazioni da parte dei centri per l'impiego per le iniziative di orientamento.

05. Congedi parentali, permessi legge 104/92, bonus baby sitting

Il congedo straordinario previsto **dall'art. 23** riguarda i genitori di figli naturali e/o riconosciuti, gli adottivi, i casi di affidamento e collocamento temporaneo ed è fruibile per **massimo 15 giorni complessivi**, in modalità alternativa, **da uno solo dei genitori per nucleo familiare**, per periodi che decorrono **dal 5 marzo al 3 aprile**.

Possono beneficiarne:

- Genitori con figli che **hanno fino a 12 anni di età**: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al **50%** della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- Genitori con figli **dai 12 ai 16 anni**: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- Genitori di figli **con handicap** in situazione di gravità **senza limiti di età**, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità **pari al 50%** della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- Genitori che **hanno esaurito la fruizione massima individuale** e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Ulteriore misura è prevista per i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, la misura del congedo è prevista per:

- Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità;
- Genitori di figli **con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età** purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta **un'indennità pari al 50%, di 1/365** del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

Infine, il congedo parentale straordinario può essere richiesto anche dai lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS che si trovino nelle condizioni seguenti:

- Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della

retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Quanto ai permessi permessi retribuiti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (**art. 24**) è possibile fruire di ulteriori **12 giorni complessivi** per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Per la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di **baby-sitting (art. 25)**, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 anche in caso di adozione e affidamento;
- oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ed è erogato mediante libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

La **misura massima del voucher è di 600 euro per famiglia.**

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

06. Divieto di licenziamento

All'art. 46 è prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, la preclusione dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).

07. Sospensione dei termini INAIL

L'art. 42 sospende:

- i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL;
- i termini previsti per la revisione della rendita su domanda del titolare o dell'INAIL (art. 83 del DPR 1124/65) in scadenza nel predetto periodo.

08. Quarantena e malattia

L'art. 26 prevede infine l'equiparazione della quarantena alla malattia e, fino al 30.4.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero. Con contributi a carico dello Stato in luogo del datore di lavoro.